Pubblicato il 31/10/2024

N. 08676/2024REG.PROV.COLL.

N. 04266/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Bari) n. 00190/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. La -OMISSIS-, di proprietà dei Sig.ri -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), -OMISSIS- (classe -OMISSIS-) e della loro madre Sig,ra -OMISSIS-, è stata costituita nel 2008 e si occupa di attività di autotrasporto merci per conto terzi e, dal 2018, di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi.

1.2. In data 16.10.2020 la società appellante è stata attinta da una prima informativa interdittiva antimafia, adottata dalla Prefettura di Foggia sul presupposto che ci fossero elementi di contatto tra i soci dell'impresa e soggetti appartenenti al noto clan mafioso "-OMISSIS-".

In particolare la Prefettura ha fondato il proprio convincimento sui seguenti elementi di fatto.

- Nel 2016, i fratelli -OMISSIS-vennero identificati e deferiti all'A.G. in occasione delle attività di polizia giudiziaria svolte nell'ambito dell'operazione di polizia "-OMISSIS-"; indagini condotte a seguito di un tentativo di rapina, pianificato con strategia di tipo militare, ai danni di un portavalori, lungo la strada provinciale -OMISSIS-, all'altezza dello svincolo per -OMISSIS-che avrebbe dovuto essere eseguito nel novembre 2015 da appartenenti al clan "-OMISSIS-" - operante nella zona garganica e contrapposto in una nota e sanguinosa faida al gruppo criminale "-OMISSIS-" - e che fu sventato dall'intervento delle Forze dell'Ordine. Con o.c.c.

n. -OMISSIS- RGNR e n. -OMISSIS-/ RG GIP del 29 ottobre 2016, il GIP presso il Tribunale di Foggia ha sottoposto 11 soggetti alla custodia cautelare in carcere e altri 8 agli arresti domiciliari, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, fra l'altro, di tentata rapina aggravata ai danni di furgone portavalori, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, estorsione, evasione, favoreggiamento personale, furto ed esplosivi. Il gruppo era capeggiato dall'elemento di vertice dell'omonimo clan, -OMISSIS- -OMISSIS-, in seguito assassinato nella nota strage di -OMISSIS-.

- Il gruppo pianificò l'assalto nel dettaglio, anche mediante numerosi sopralluoghi condotti di persona dallo stesso -OMISSIS- -OMISSIS-, nonostante fosse in stato di detenzione domiciliare, come constatato dai Carabinieri attraverso le indagini tecniche che consentirono di individuare, il 22 marzo 2016, un arsenale di armi semplici, da guerra ed esplosivi occultato in una cava dismessa di -OMISSIS-, in zona-OMISSIS-, località "-OMISSIS-". La cava risultava utilizzata come deposito di mezzi della società ricorrente dai fratelli -OMISSIS-, residenti nelle vicinanze; a conferma della riconducibilità della cava ai fratelli -OMISSIS-vi è, peraltro, che nel corso di un controllo eseguito nello stesso giorno in cui furono rinvenute le armi, -OMISSIS-venne sorpreso a sversare rifiuti speciali in una grossa voragine creata in loco e dunque denunciato. Nell'ordinanza di custodia cautelare è altresì documentato che -OMISSIS- elemento di spicco del clan -OMISSIS- e braccio destro dell'allora capo clan -OMISSIS- -OMISSIS-, insieme ad altri complici, si è recato con la sua autovettura presso l'azienda della ricorrente per poi uscirne con un furgone di proprietà della stessa, accuratamente ripulito di tutti gli adesivi e segni che potessero ricondurre a quest'ultima, al fine di potersi muovere liberamente con un veicolo "non riconoscibile".

- Rileva ancora l'Autorità prefettizia che, il 16 agosto 2017, sei giorni dopo l'assassinio del capo clan -OMISSIS- -OMISSIS- nella strage di -OMISSIS-, i

fratelli -OMISSIS-sono stati fermati e identificati a -OMISSIS-, in località "-OMISSIS-", con -OMISSIS- parente del su citato -OMISSIS-, zona in cui risiede un altro appartenente al clan, -OMISSIS-, più volte individuato con lo Scirpoli nel corso dell'operazione "-OMISSIS-".

- Occorre rilevare che, dopo l'omicidio nel 2017 del boss -OMISSIS- -OMISSIS-, il clan ha assunto la denominazione -OMISSIS-, in relazione agli elementi di spicco del gruppo criminale. -OMISSIS- era tra i membri del clan -OMISSIS- che nel 2015 organizzavano lo sventato attacco al portavalori, tutti di rilevante caratura criminale.

- La contiguità della famiglia -OMISSIS-con il clan -OMISSIS-, ora -OMISSIS-, emergerebbe, altresì, da più recenti operazioni di polizia.

Il 20 aprile 2020, vari pregiudicati e ricercati (in quanto evasi dal carcere di Foggia durante la sommossa del precedente 9 marzo 2020) sono stati sorpresi durante un summit mafioso in un casolare ubicato nei pressi di una cava sita in -OMISSIS-, località "-OMISSIS-", non distante da -OMISSIS-, ove ha sede l'impresa ricorrente. Tra di essi anche -OMISSIS-, esponente di vertice del riorganizzato clan -OMISSIS- di cui sopra. Il casolare appartiene ad -OMISSIS-(classe -OMISSIS-), che è il cugino del defunto padre e marito dei soci ricorrenti, -OMISSIS--OMISSIS-. Il "cugino" -OMISSIS--OMISSIS-, nell'occasione, è stato arrestato per favoreggiamento.

- Il rapporto di parentela tra i soci e -OMISSIS-non si fermerebbe al mero dato genealogico. -OMISSIS--OMISSIS-, rispettivamente padre e marito dei soci della -OMISSIS--OMISSIS-venne assassinato a dicembre 2013 nelle campagne di -OMISSIS-. Dagli atti d'indagine conseguenti al suo assassinio nel 2013 per motivi passionali (nel 2015 è stata condannata in appello la sua amante, -OMISSIS-, che lo ha ucciso a coltellate) emerge che il socio e amministratore della società ricorrente -OMISSIS-si fece accompagnare nelle ricerche del padre dal cugino -

OMISSIS-, proprietario del casolare. -OMISSIS--OMISSIS-aveva precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

- Tra i componenti dell'organo di controllo della società ricorrente figura -OMISSIS-), domiciliata ad -OMISSIS-, cugina di -OMISSIS-, pluripregiudicato di -OMISSIS-, arrestato nell'ambito dell'operazione "-OMISSIS-", diretta dalla DDA di Bari, che condusse all'arresto di 15 persone dedite al traffico e allo spaccio di stupefacenti, appartenenti a vari gruppo criminali, con base operativa ad -OMISSIS-.

- A ciò deve aggiungersi che l'altro socio della -OMISSIS-, -OMISSIS-, è coniugato con-OMISSIS- (classe -OMISSIS-), figlia di -OMISSIS--OMISSIS-.

-OMISSIS--OMISSIS-, residente in -OMISSIS-, era un allevatore, pregiudicato, fra l'altro, per estorsione e destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Foggia per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata a estorsioni e reinvestimento di proventi illeciti nel mercato degli stupefacenti nell'area garganica. Fu assassinato a colpi di lupara nel 1999, sulla strada -OMISSIS- – -OMISSIS-, nell'ambito della faida in corso tra allevatori e agricoltori, che ha insanguinato per anni il territorio garganico.

-OMISSIS- è stata denunciata il 24 luglio 2020 per coltivazione di stupefacenti a fini di spaccio, nel territorio di -OMISSIS-, insieme al figlio -OMISSIS- -OMISSIS-, cognato di -OMISSIS-, pluripregiudicato anche per reati estorsivi. Il cugino del defunto padre di-OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, è titolare di un'impresa individuale con sede in -OMISSIS-, attinta da interdittiva antimafia (nota DIA del 26 agosto 2020).

1.3. Il provvedimento interdittivo è stato impugnato con ricorso numero di R.G. 1270/2020 dinnanzi al T.A.R. per la Puglia (Bari).

1.4. La società ha contestualmente chiesto ed ottenuto l'ammissione al controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis, co. 6, del codice antimafia. Il Tribunale di Bari,

Sezione Misure di Prevenzione concedeva il controllo giudiziario per anni due al termine dei quali con provvedimento del 30.03.2023, disponeva la revoca del controllo giudiziario per esito favorevole dello stesso, ritenendo del tutto recisi quei collegamenti individuati dalla Prefettura nel provvedimento interdittivo del 2020.

1.5. In data 27.3.2023, la Prefettura di Foggia ha dato comunicazione all'appellante dell'avvio del procedimento di riesame del provvedimento interdittivo. -OMISSIS- ha prodotto una memoria difensiva, illustrata poi in sede di audizione il 19.4.2023 nella quale sono state, tra l'altro, evidenziate le risultanze favorevoli del controllo giudiziario e la totale assenza, nel presente, di elementi di controindicazione a carico dell'impresa e dei suoi soci/amministratori.

1.6. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Foggia, a valle della procedura di aggiornamento conseguente ad un periodo di controllo giudiziario, ha adottato nuova interdittiva antimafia ritenendo ancora concreto e attuale il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Per l'effetto, la Prefettura ha altresì ritenuto che non sussistessero i presupposti per adottare le misure di prevenzione collaborativa, trattandosi di un condizionamento immanente e non occasionale.

1.7. Anche tale provvedimento interdittivo è stato impugnato dalla società con motivi aggiunti nel contenzioso già pendente innanzi al T.A.R. Bari (R.G. n. 1270/2020) rilevando, in sostanza, come la Prefettura avesse valutato erroneamente la situazione e avesse omesso di tener adeguatamente conto degli esiti favorevoli del controllo giudiziario.

1.8. Infine con sentenza n. 190 del 15.2.2024, il T.A.R. per la Puglia (Bari) ha:

- dichiarato improcedibile il ricorso avverso la prima interdittiva, in quanto superata dalla nuova interdittiva del 2023, resa a valle della procedura di aggiornamento;

- rigettato il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che la seconda interdittiva regge alle contestazioni avanzate dalla ricorrente e che la società non fosse suscettibile nemmeno di prevenzione collaborativa.

2.1. Con atto notificato il 23 maggio 2024 e depositato il giorno 28 successivo, -OMISSIS- ha appellato la sentenza del T.A.R. per la Puglia n.190/2024 articolando tre distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) *Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame. Erroneità per difetto istruttorio, per erronea e falsa applicazione dell'art. 84 del codice antimafia, per irragionevolezza ed illogicità manifesta.*

II) *Erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui respinge il secondo motivo di ricorso: violazione delle garanzie partecipative.*

III) *Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'ultimo motivo di ricorso. erronea e falsa applicazione dell'art. 94 bis del codice antimafia. irragionevolezza. illogicità. travisamento dei fatti. eccesso di potere.*

2.2. Si è costituito in appello il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia chiedendo rigettarsi il gravame, vinte le spese.

2.3. Alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

3 Con il primo motivo di ricorso l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame e nel riproporre le censure già articolate in primo grado, lamenta da un lato, l'infondatezza delle valutazioni già poste alla base della prima interdittiva e, dall'altro, che in sede di aggiornamento il Prefetto non aveva adeguatamente ponderato i fatti pregressi alla luce del percorso di riabilitazione compiuto, con esito favorevole, mediante il controllo giudiziario ottenuto per la durata di due anni.

Lamenta come il giudice di prime cure ha perciò statuito che "la determinazione gravata regge alle contestazioni avanzate dalla ricorrente" dilungandosi nel

ripercorrere tutte le questioni che hanno dato origine alla prima interdittiva, rilevandone la gravità e concludendo che, stante la natura non vincolante del controllo giudiziario, questo *"non sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo"*. Sulla base di tale presupposto, quindi, la conferma dell'interdittiva sarebbe, secondo il T.A.R. legittima, atteso che *"l'attuale contesto socio-ambientale e parentale in cui è inserita l'impresa rende attendibile la valutazione circa il fatto che il controllo giudiziario non abbia svolto una funzione "bonificante" svolta dal Prefetto"*.

Lamenta, in particolare, che il T.A.R. ha dato evidenza alla presunta vicinanza della famiglia -OMISSIS-al Clan -OMISSIS- in ragione degli episodi citati nella prima interdittiva ed avrebbe erroneamente ritenuto tali fatti "attuali" sul presupposto che il gruppo -OMISSIS- è particolarmente attivo sul territorio e interessato ai settori ittici, agricolo e di allevamento, settore in cui opererebbe la moglie del socio -OMISSIS- (la cui madre e fratello risultano coinvolti in questioni di spaccio).

Deduce che il fine ultimo del controllo giudiziario disposto ai sensi dell'art. 34 bis, co. 6 del codice antimafia sarebbe quello di incentivare l'interruzione, attraverso l'adozione di misure di self-cleaning, di ogni occasione di contatto con il mondo della criminalità organizzata, da cui può sorgere il pericolo di infiltrazione mafiosa, onde consentire la riammissione dell'operatore economico nel mercato, libero da condizionamenti criminali.

Pertanto, se rispetto alla prima interdittiva il controllo giudiziario in qualche modo ne costituisce una conferma e le sue risultanze non incidono sulla legittimità dell'originaria informativa antimafia, discorso diametralmente opposto dovrebbe essere effettuato in ipotesi di aggiornamento dell'informativa a seguito di controllo esitato favorevolmente.

Per l'effetto, la valutazione richiesta all'Amministrazione in sede di aggiornamento, all'esito del controllo giudiziario – e scrutinata dal giudice di prime cure – non potrebbe essere una valutazione statica, ferma agli elementi indiziari ravvisati nel

primo provvedimento interdittivo, ma dovrebbe essere una valutazione dinamica, che si sforzi di verificare se, all'esito di un percorso di bonifica autorizzato dal Tribunale della Prevenzione di Bari e all'esito di una serie di misure poste in essere unitamente al controllore giudiziario (il quale ha concluso la procedura rilevando che gli elementi di criticità ravvisati nella prima interdittiva possono ritenersi superati), sussistano ulteriori elementi indiziari volti a confermare il pericolo di infiltrazione ovvero la società possa dirsi correttamente reinserita nel mercato economico.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. La Sezione ha già avuto modo di affrontare il tema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia chiarendo che vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (cfr. in tal senso Cass. Penale sentenza Sez. 6, del 9 maggio 2019, n. 26342).

La valutazione del giudice della prevenzione penale, infatti, si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo (cfr. sentenza di questa Sezione n. 338/2021). Non è pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull'ammissione) presupponga l'adozione dell'informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum.

Pertanto *"pretendere di sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità al controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un'amministrazione dell'impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare operazione doppiamente viziata: perché inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche*

fattuali) considerati - anche sul piano diacronico - nelle due diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d'indagine, id est l'individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità organizzata. Non può pertanto sostenersi, come fa l'appellante, che la pronuncia del giudice della prevenzione penale produca un accertamento vincolante o condizionante sul rischio di infiltrazione dell'impresa da parte della criminalità organizzata" (cfr. Cons. Stato Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1049).

3.1.2. Con sentenza n. 4912 del 2022 – citata dal giudice di prime cure- questa Sezione ha altresì affrontato la relazione tra controllo giudiziario conclusosi favorevolmente, e valutazioni successivamente effettuate dal Prefetto in sede di aggiornamento dell'informativa (com'è noto doveroso in forza del disposto dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 57/2020 e applicato dalla Sezione da ultimo con decisione 13 dicembre 2021 n. 8309). La Sezione ha al riguardo osservato che:

- "Le favorevoli conclusioni dell'amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del "controllo giudiziario" non sono dunque assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l'hanno determinata".

- "Non solo. Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile - ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l'imprenditore - l'informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell'imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio

inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano".

- "Deve in particolare escludersi che il controllo giudiziario sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, in guisa da assumere oltre ad una funzione cautelare e bonificante, anche una funzione riabilitante, poiché così ragionando si andrebbe oltre la volontà del legislatore, sino a costruire una sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l'informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda, e quest'ultimo quello di un percorso che esenta l'imprenditore da qualsivoglia effetto interdittivo nei rapporti con la Pubblica amministrazione (dapprima in sede cautelare e poi in forza dell'effetto riabilitante)".

- "Dunque, coniugando a sistema le considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che, a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderandoli con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo".

3.1.3. Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche la valutazione operata dal Prefetto si rivela legittima, avendo egli evidenziato ai punti 3.1.1 e 3.2.1. del provvedimento impugnato, le ragioni per cui ritiene che il controllo giudiziario non ha svolto un'effettiva funzione "bonificante", conseguentemente permanendo il rischio infiltrativo.

In particolare nel provvedimento è compiutamente argomentato – come puntualmente rilevato anche dal T.A.R. - che la vicinanza della famiglia -OMISSIS- al clan -OMISSIS- si è concretizzata in una serie di condotte di agevolazione materiale del clan, subordinando beni materiali ai loro interessi e facilitando la pianificazione di azioni delittuose gravi, inclusi l'uso di armi da guerra per assalti ai

blindati. La famiglia, tramite il prozio -OMISSIS-, ha ospitato un summit mafioso nell'aprile 2020, al quale hanno partecipato criminali pericolosi, alcuni dei quali evasi dal carcere di Foggia. L'operazione -OMISSIS- ha rivelato la nuova struttura del clan dopo l'uccisione di -OMISSIS- -OMISSIS- il 9 agosto 2017, evidenziando il proseguimento delle attività illecite in settori tradizionalmente legati alla mafia, come le estorsioni e l'interesse crescente verso il commercio ittico e l'agricoltura. In quest'ultimo settore opera-OMISSIS-, moglie del socio -OMISSIS-, co-amministratrice della società agricola -OMISSIS- ad -OMISSIS-, coinvolta nella coltivazione di marijuana e nel recente ritrovamento di 80 kg di hashish. Nel settore dell'allevamento del bestiame opera -OMISSIS--OMISSIS-, titolare di un'azienda individuale ad -OMISSIS-, nella località dove si trovava una cava usata nel 2015 per nascondere armi. Il prozio -OMISSIS--OMISSIS-, soggetto a interdittiva, non è stato ammesso al controllo giudiziario.

3.1.4. In definitiva, in considerazione dell'autonomia della valutazione del Prefetto rispetto al controllo giudiziario, questi ha plausibilmente ritenuto che l'attuale contesto socio-ambientale e parentale dell'impresa supporta l'idea che il controllo giudiziario non abbia svolto una funzione "bonificante". D'altra parte – in disparte le considerazioni sopra svolte sulla relazione tra le due misure - la prognosi di inquinamento mafioso si pone su un piano ben diverso dai controlli di competenza dell'amministratore giudiziario che hanno principalmente riguardato clienti e fornitori dell'azienda, ossia un aspetto della vita imprenditoriale a cui il clan -OMISSIS- non ha mai mostrato interesse.

3.1.5. Quanto poi alle altre contestazioni dell'appellante, appare inconferente ai fini della prognosi di inquinamento mafioso la circostanza se i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS- siano stati coinvolti nell'operazione "-OMISSIS-" del 2016 a pieno titolo o meno. Come emerge dagli atti istruttori, infatti, essi sono stati coinvolti nel senso che sono stati "identificati" come soggetti aventi la "disponibilità materiale"

della cava in cui era occultato l'arsenale e come proprietari del mezzo che è stato prelevato dal clan dalla sede dell'impresa. Infatti, nell'interdittiva non si afferma che la cava sia di proprietà dei fratelli -OMISSIS-o della società, ma è definita, appunto, "dismessa". Come è irrilevante se la cava sia utilizzata come deposito mezzi dalla società o se -OMISSIS-sia stato condannato o meno per versamento illecito di rifiuti nella suddetta cava; ciò che rileva è la più che probabile disponibilità della cava, confermata dal fatto che gli atti istruttori evidenziano che -OMISSIS- è titolare anche di un'omonima impresa individuale, operante nel settore dell'allevamento di bovini e bufalini da carne, con sede ad -OMISSIS-, località "-OMISSIS-", la stessa località in cui si trova la cava dismessa.

3.1.6. Per tutto quanto precede, ne deriva, conclusivamente, un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze complessivamente evidenziate dall'Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

D'altra parte, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'informativa antimafia, *"per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste"* ed è proprio in ragione di questa sua natura che *"gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali"* (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 5962).

Il che rende plausibile la valutazione inferenziale ritenuta dall'amministrazione, il cui esito appare conforme al paradigma normativo e resiste alle censure proposte.

4. Con il secondo motivo di ricorso -OMISSIS- ha dedotto la violazione partecipativa della società al procedimento lamentando che la Prefettura non avrebbe mai esternalizzato i motivi ostativi al rilascio di una informativa liberatoria.

Il T.A.R. ha ritenuto infondato anche tale motivo sostenendo che nel caso di specie l'art. 92, co. 2 bis del codice antimafia:

- *"impone al Prefetto l'obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale è già stato avviato e in massima parte istruito;*

- *non presuppone un procedimento su istanza di parte dovendosi escludere che, in analogia a quando dispone l'art. 10 bis della l. 241/90, l'autorità competente, anteriormente alla formale adozione di un provvedimento sfavorevole, abbia l'obbligo di rendere edotto il privato in ordine alle ragioni di reiezione della domanda".*

Sostiene l'appellante che contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R. la lettera dell'art. 92, co. 2 bis sarebbe chiarissima nell'affermare che nella procedura finalizzata al rilascio di una informazione antimafia la Prefettura è tenuta a comunicare le ragioni per le quali intende adottare un provvedimento negativo, pena la violazione delle garanzie partecipative previste dalla norma.

4.1. Il motivo è infondato.

Infatti l'art. 92, comma 2 bis, del codice antimafia impone al Prefetto l'obbligo di un confronto necessario con il potenziale destinatario dell'informazione interdittiva dopo che il procedimento preordinato all'adozione del provvedimento finale è già stato avviato e, in larga parte, istruito ("sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2") e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis).

Come correttamente rilevato dal T.A.R., non vertendosi nell'ipotesi di procedimento avviato su istanza di parte, va escluso che sussiste l'obbligo per l'autorità procedente, analogamente a quanto dispone l'art. 10 bis della L. 241/90, di informare il privato, anteriormente all'adozione formale di un provvedimento sfavorevole, delle ragioni del rigetto della domanda.

Nel caso in esame poi, la partecipazione al procedimento è stata garantita con tutti gli strumenti consentiti, ossia mediante la presentazione di memorie e l'audizione, con conseguente infondatezza della censura.

-OMISSIS-, infatti, ha prodotto una memoria difensiva, illustrata poi in sede di audizione il 19.4.2023 nella quale ha avuto modo di evidenziare le risultanze favorevoli del controllo giudiziario e la totale assenza, nel presente, di elementi di controindicazione a carico dell'impresa e dei suoi soci/amministratori.

Ne consegue, conclusivamente, l'infondatezza della censura.

5. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter dare applicazione alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del codice antimafia sul presupposto che *"una realtà adiacente alla criminalità organizzata in sede di procedimento di riesame dopo la chiusura positiva del controllo giudiziario non può che essere destinataria d'interdittiva"*.

Il T.A.R. ha argomentato che *"L'art. 94-bis, comma 5, stabilisce che le misure di prevenzione collaborativa disposte dal Prefetto devono essere comunicate "alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione"*

Di converso l'art. 34-bis, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'art. 47, comma 1, lett. a), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, stabilisce che "nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)".

Su tali premesse il Tar ha pertanto ritenuto che *"non avrebbe alcun senso logico, da parte della Prefettura, ritenere emendabile con una misura più blanda (misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis codice antimafia) una realtà imprenditoriale che la stessa Prefettura ha ritenuto non emendata da una misura più incisiva (controllo giudiziario ex art. 34 bis)".*

Sostiene l'appellante che l'istituto di cui all'art. 94 bis del codice antimafia, invero, è stato introdotto dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233 al fine di garantire la dovuta valutazione da parte delle Prefetture della possibilità di adottare le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis tutte le volte in cui sussistano elementi per ritenere che vi sia un pericolo di infiltrazione di natura occasionale. E lamenta che in realtà né l'Amministrazione né il Giudice siano stati in grado di motivare effettivamente le ragioni per le quali gli elementi favorevoli acquisiti in costanza di controllo giudiziario non fossero sufficienti a superare le criticità della prima interdittiva alla luce del fatto che alcun elemento nuovo e sopravvenuto alla prima interdittiva – e riferito alla società – sarebbe stato effettivamente prodotto.

5.1. Il motivo è infondato.

Quanto alle ultime considerazioni dell'appellante, se ne rileva l'infondatezza in ragione di quanto in precedenza motivato circa la consistenza del compendio indiziario che ha indotto il Prefetto a ritenere la società non bonificata all'esito del periodo di controllo giudiziario.

Quanto alla motivazione adottata dal T.A.R. il Collegio ne ravvisa la correttezza e la piena condivisibilità, apparendo illogico applicare una misura più blanda (misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis codice antimafia) ad una realtà imprenditoriale che la stessa Prefettura ha ritenuto non emendata da una misura più incisiva (controllo giudiziario ex art. 34 bis).

Va poi aggiunto che la società -OMISSIS- era già stata destinataria di analogo provvedimento prefettizio interdittivo; la motivazione adottata dal Prefetto

nell'escludere la necessità di procedere alla verifica dei presupposti per la concessione delle misure collaborative ex art.94 bis si rivela, pertanto, coerente con il dettato normativo in quanto l'accertamento, in sede di aggiornamento dell'interdittiva, volto a verificare se *i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale,* appare del tutto superfluo laddove l'"occasionalità" delle situazioni di agevolazione è logicamente esclusa dagli accertamenti già consacrati e storicizzati nella precedente interdittiva che trovano rinnovata conferma in ulteriori elementi in linea di continuità temporale.

O in sede di aggiornamento dell'interdittiva gli elementi che avevano a suo tempo indotto l'autorità prefettizia ad inferire il possibile condizionamento dell'impresa sono venuti meno, ed allora il prefetto adotta un provvedimento liberatorio, ovvero continuano a sussistere ed allora ogni accertamento sulla "occasionalità" del possibile condizionamento mafioso è ontologicamente precluso dalla perdurante rilevanza nel tempo degli elementi posti a fondamento di entrambe le interdittive, che conferma e consolida il giudizio di permeabilità al condizionamento mafioso dell'impresa, perciò escludendo in radice ogni connotazione di "casualità" o "saltuarietà" del fenomeno infiltrativo.

7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l'appello è infondato e va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna -OMISSIS- -OMISSIS-al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in favore delle Amministrazioni convenute in € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri e accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e